

TI_GERICHTE 52.2003.148 vom 28. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.148

FR: TI_GERICHTE 52.2003.148 du 28 août 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.148 del 28 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.148 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.148 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.148

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.148 Lugano 28 agosto 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di _____ contro la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1605), che respinge in ordine l'istanza d'intervento inoltrata dagli insorgenti contro l'operato del municipio di _____ nell'ambito del riattamento della casa d'abitazione di _____ e _____ (part. n. _____ RF); viste le risposte: - 21 maggio 2003 del municipio di _____; - 21 maggio 2003 di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che i resistenti _____ sono comproprietari di un edificio ad uso abitativo, situato nel nucleo di _____ (part. n. _____) e contiguo allo stabile di proprietà di _____ (part. n. _____ RF); che i ricorrenti _____ e _____ sono comproprietari di un fondo contermine; che il tetto dello stabile dei resistenti, stando alle fotografie agli atti, era leggermente più alto (20 - 30 cm) di quello dello stabile contiguo (part. n. _____ RF); che con notifica 15 ottobre 2001 _____ ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto del suo stabile, lasciando invariate le quote del colmo e della gronda; la domanda non è stata né pubblicata, né trasmessa all'autorità cantonale per preavviso; che l'8 novembre 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta; che con domanda del 12 novembre 2001 i resistenti hanno a loro volta chiesto al municipio il permesso di formare una nuova camera per gli ospiti e di sostituire il tetto, lasciando invariate le quote del colmo e della gronda; la domanda, pubblicata e notificata ai confinanti, non ha suscitato opposizioni; che, raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 30 gennaio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta; che nel corso dei lavori di sostituzione dei due tetti, intrapresi congiuntamente, le quote del colmo e della gronda sono state uniformate; che il 17 aprile 2001 _____ e _____ hanno manifestato al municipio la loro sorpresa per il cambiamento delle quote dei tetti; che esperiti i necessari accertamenti, il 30 aprile 2002 il municipio ha comunicato ai ricorrenti che il tetto dell'edificio dei resistenti era stato abbassato all'altezza di quello dello stabile contiguo (_____); che dopo discussioni, il 18 luglio 2002 il municipio ha comunicato ai ricorrenti che l'altezza del tetto era stata ridotta di 40 cm al colmo ed aumentata di 35 cm alla gronda; che il 24 settembre 2002 _____ e _____ hanno

nuovamente scritto al municipio per chiedere lumi sulla diversa procedura di rilascio del permesso applicata nei due casi e per manifestare il loro disorientamento di fronte alle contraddittorie prese di posizione dell'autorità comunale; che il 4 ottobre 2002 il municipio ha illustrato ai ricorrenti l'iter seguito dalle due domande di costruzione; che il 30 novembre 2002 _____ e _____ hanno manifestato al municipio la loro insoddisfazione, chiedendogli di emanare una decisione formale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso; che, preso atto delle risultanze degli ulteriori accertamenti promossi, con decisione 18 dicembre 2002 il municipio ha chiesto a _____, rappresentante dei proprietari degli immobili, di presentare una domanda di costruzione per le modifiche apportate alle quote delle falde del tetto; che contro questa decisione _____ e _____ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento; che il 30 dicembre 2002 _____ e _____ hanno segnalato il caso al Dipartimento del territorio, chiedendone l'intervento; che con decisione 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda d'intervento, reputando che non ne sussistessero i presupposti; che contro questa decisione _____ e _____ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento dell'istanza d'intervento del 30 dicembre 2002; che con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da _____ e _____, annullando la decisione 18 dicembre 2002 con cui il municipio aveva chiesto a _____ di presentare una domanda di costruzione per le modifiche apportate alle quote delle falde del tetto; che _____ e _____ non hanno rinunciato ad impugnare il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo; considerato, in diritto che giusta l'art. 207 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; che, di principio, possono quindi essere impugate davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni con cui il Consiglio di Stato interviene quale autorità di vigilanza a modificare la situazione giuridica degli amministrati; che, in concreto, il rifiuto del Consiglio di Stato di dar seguito alla richiesta di intervenire nei confronti del municipio di _____ non ha minimamente leso gli interessi dei ricorrenti, che non solo hanno espressamente dichiarato che il tetto non crea loro alcun disturbo, ma hanno omesso di impugnare il giudizio con cui lo stesso Governo ha annullato la decisione 18 dicembre 2002, di cui si è detto in narrativa, rinunciando con ciò a percorrere l'unica via, che avrebbe magari loro permesso di ottenere qualche magra soddisfazione di natura procedurale; che il ricorso, dettato da futili interessi, va quindi senz'altro dichiarato irricevibile; che, benché l'impugnativa abbia cagionato allo Stato costi dell'ordine di un migliaio di franchi, la tassa di giustizia viene adeguatamente moderata al fine di tenere conto della palese inesperienza dei ricorrenti; che le ripetibili sono invece integralmente addebitate ai ricorrenti, non potendosi ragionevolmente pretendere che anche i resistenti dimostrino altrettanta benevolenza nei loro confronti; per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 900.- ai resistenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario